

## STATUTO

### C.G.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALANGIANUS SS LOCALITA'  
"BADUMELA SNC  
Numero REA: SS - 202991  
Codice fiscale: 02766420901  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 13-12-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Allegato "A" al n.89047 di repertorio e n.40957 di raccolta.                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | TITOLO I                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | <u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Art. 1 (Costituzione e denominazione)                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 1.1 E' costituita ai sensi della legge 381/1991 la Società cooperativa denominata "C.G.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".                                                                                                                                                     |  |
|  | 1.2 La società ha sede nel Comune di CALANGIANUS.                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. |  |
|  | Art. 2 (Durata)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | 2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.                                                                                                                                                 |  |
|  | TITOLO II                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | <u>SCOPO - OGGETTO</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Art. 3 (Scopo mutualistico)                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.                                                                                                                                                           |  |
|  | 3.2 La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e                                                                                              |  |

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                      |
|  |                                                                      |
|  | all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento       |
|  | di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e/o di       |
|  | servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone            |
|  | svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge         |
|  | 381/1991.                                                            |
|  | <b>3.3</b> La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci |
|  | continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-          |
|  | glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, profes-       |
|  | sionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.        |
|  | A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-        |
|  | cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce succes-       |
|  | sivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-        |
|  | riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o         |
|  | in qualsiasi forma, consentita dalla legislazione vigente,           |
|  | compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con          |
|  | cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-       |
|  | le.                                                                  |
|  | <b>3.4</b> La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.      |
|  | <b>Art. 4 (Oggetto sociale)</b>                                      |
|  | <b>4.1</b> In attuazione dello scopo mutualistico la società, tenuto |
|  | conto dei requisiti dei soci e del loro interesse alla parte-        |
|  | cipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto:                  |
|  | - perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-         |
|  | zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraver-       |
|  | so una attività di gestione dei servizi sociali e culturali          |
|  |                                                                      |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  | orientati ai bisogni dei minori, soggetti portatori di handi-  |
|  | cap, anziani, tossicodipendenti, extracomunitari, emarginati,  |
|  | persone svantaggiate in genere;                                |
|  | - perseguire l'integrazione sociale nella vita attiva di per-  |
|  | sone con disturbi psichici e con difficoltà di adattamento al- |
|  | la vita sociale, attraverso il loro inserimento nella gestione |
|  | in forma associata di attività di lavoro.                      |
|  | In relazione a ciò la Cooperativa può gestire e svolgere, sta- |
|  | bilmente o temporaneamente:                                    |
|  | - il recupero e la preparazione per il riciclaggio dei rifiuti |
|  | solidi urbani, industriali e delle biomasse nelle varie fasi   |
|  | di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto,    |
|  | trattamento inteso questo come opera di trasformazione neces-  |
|  | saria per l'utilizzo, la rigenerazione, il recupero, il rici-  |
|  | clo e la neutralizzazione dei medesimi nonché l'ammasso ed il  |
|  | deposito del suolo;                                            |
|  | - la preparazione e gestione di impianti per tutti i rifiuti   |
|  | provenienti dalla raccolta differenziata come previsto dalle   |
|  | vigenti leggi, con conseguente produzione di composti di qua-  |
|  | lità, materie prime e di materie prime seconde (prodotti tri-  |
|  | turati o semilavorati);                                        |
|  | - la produzione e la commercializzazione di combustibile da    |
|  | rifiuti (C.D.R.), prevista dalle attuali leggi e degli even-   |
|  | tuali impianti di produzione, trasformazione ed utilizzo dello |
|  | stesso;                                                        |
|  |                                                                |

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di carta, carta da macero, materiale di recupero in ferro ed altri metalli, legno, vetro, plastica, pneumatici e qualsiasi altro materiale;
- l'autotrasporto di rifiuti e di merci;
- l'attività di scavi e demolizioni ed opere edili in genere;
- tutte le attività didattiche industriali, artigianali e commerciali dirette alla conoscenza dell'ecologia, alla tutela dell'ambiente e alla produzione e commercio all'ingrosso e al minuto dei mezzi all'uopo necessari.

La Società potrà organizzare corsi di specializzazione per operatori ecologici, produrre, noleggiare e commerciare impianti, attrezzature, tecnologie e merci comunque connessi alla tutela dell'ambiente, della privata e pubblica igiene e della pubblica e privata salute sul lavoro;

- l'organizzazione e la gestione dietro corrispettivo, di scuole, di corsi, di qualificazione e riqualificazione professionale, attività di didattica e organizzazione di consulenze.

La società potrà inoltre fornire ogni tipo di consulenza ambientale;

- il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali di cui all'articolo 11 della legge 381/91;

- la società potrà svolgere la propria attività all'estero.

**4.2** La cooperativa con delibera del consiglio di amministrazione, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria,

6 di 45

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | <b><u>SOCI COOPERATORI</u></b>                                        |  |
|  | <b>Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)</b>                             |  |
|  | <b>5.1</b> Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore |  |
|  | al minimo stabilito dalla legge.                                      |  |
|  | <b>5.2</b> Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in   |  |
|  | grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e          |  |
|  | che sono in possesso dei seguenti requisiti:                          |  |
|  | - i lavoratori che abbiano compiuto il 18° anno di età, che           |  |
|  | esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa         |  |
|  | sociale e che per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-         |  |
|  | tudine e specializzazione professionale, possono partecipare          |  |
|  | direttamente ai lavori della cooperativa , e se nominati, alla        |  |
|  | sua direzione; nonché disoccupati in cerca di occupazione che         |  |
|  | abbiano anch'essi compiuto il 18° anno di età.                        |  |
|  | In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci          |  |
|  | anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero stretta-          |  |
|  | mente necessario e comunque, in numero mai superiore al 10%           |  |
|  | del numero complessivo dei soci lavoratori.                           |  |
|  | <b>5.3</b> Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le   |  |
|  | persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti          |  |
|  | con l'attività economica della cooperativa.                           |  |
|  | <b>5.4</b> In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eserci- |  |
|  | tino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e           |  |
|  | dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o          |  |
|  | affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da poter-        |  |
|  |                                                                       |  |

si porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

**5.5** In Particolare a Comuni e ad altri enti pubblici sono assegnati fondamentali compiti istituzionali aventi oggetto coincidente con l'oggetto sociale della Cooperativa medesima.

E' ritenuto opportuno aprire la possibilità di partecipazione al capitale sociale espressamente anche a Comuni e ad altri Enti pubblici.

**Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)**

**6.1** L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

**6.2** I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

**6.3** Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

**6.4** Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                      |
|  | al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coeren-       |
|  | za con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-        |
|  | va.                                                                  |
|  | <b>6.5</b> La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in  |
|  | conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-       |
|  | lisce:                                                               |
|  | 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del          |
|  | socio speciale;                                                      |
|  | 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le       |
|  | fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto       |
|  | produttivo della cooperativa;                                        |
|  | 3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere       |
|  | al momento dell'ammissione.                                          |
|  | <b>6.6</b> Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto |
|  | dall'art. <b>26</b> , anche in misura inferiore ai soci ordinari, in |
|  | relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-       |
|  | to nell'impresa cooperativa.                                         |
|  | <b>6.7</b> Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto  |
|  | di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del       |
|  | bilancio e non può rappresentare altri soci.                         |
|  | <b>6.8</b> I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe- |
|  | ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti           |
|  | spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati         |
|  | in Assemblea.                                                        |
|  | <b>6.9</b> I soci appartenenti alla categoria speciale non possono   |
|  |                                                                      |

|  |                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                             |  |
|  | essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e                |  |
|  | non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.               |  |
|  | <b>6.10</b> Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. <b>13.1</b> |  |
|  | del presente statuto, il socio appartenente alla categoria                  |  |
|  | speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale               |  |
|  | risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.                |  |
|  | Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale                |  |
|  | che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-              |  |
|  | ne.                                                                         |  |
|  | <b>6.11</b> Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente        |  |
|  | alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.               |  |
|  | <b>14.1</b> del presente statuto:                                           |  |
|  | a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei                |  |
|  | doveri inerenti la formazione.                                              |  |
|  | b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inop-              |  |
|  | portunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finan-               |  |
|  | ziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei                 |  |
|  | doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il              |  |
|  | mancato adeguamento agli standard produttivi.                               |  |
|  | Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente                 |  |
|  | alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-              |  |
|  | nistrativo anche prima del termine fissato al momento della                 |  |
|  | sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-              |  |
|  | nari.                                                                       |  |
|  | <b>6.12</b> Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che         |  |
|  |                                                                             |  |

spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

**Art. 7 (Domanda di ammissione)**

**7.1** Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

**7.2** Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | seguenti informazioni:                                                |  |
|  | a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,         |  |
|  | la sede legale, codice fiscale;                                       |  |
|  | b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la         |  |
|  | domanda;                                                              |  |
|  | c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.               |  |
|  | <b>7.3</b> L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante so- |  |
|  | cio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati          |  |
|  | al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal prece-        |  |
|  | dente art. 5.                                                         |  |
|  | <b>7.4</b> L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-  |  |
|  | siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-          |  |
|  | condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-        |  |
|  | listico e l'attività economica svolta.                                |  |
|  | <b>7.5</b> La deliberazione di ammissione deve essere comunicata      |  |
|  | all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul          |  |
|  | libro dei soci .                                                      |  |
|  | <b>7.6</b> L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la |  |
|  | deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-        |  |
|  | carla agli interessati.                                               |  |
|  | Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-        |  |
|  | stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza        |  |
|  | di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che            |  |
|  | sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle         |  |
|  | domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-         |  |
|  |                                                                       |  |

sione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)**

**8.1** I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 125,00 (centoventicinque virgola zero zero).

**8.2** Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 125,00 (centoventicinque virgola zero zero).

**8.3** La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

**Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

**9.1** Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-  
ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effet-  
to verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

**9.2** Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la

cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

**9.3** Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

#### **Art. 10 (Obblighi del socio)**

**10.1** Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

**10.2** Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                       |
|  | della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-        |
|  | mandata, posta elettronica certificata o protocollata alla            |
|  | Cooperativa presso l'ufficio segreteria se istituito.                 |
|  | <b>Art. 11 (Diritti dei soci)</b>                                     |
|  | <b>11.1</b> I soci che non partecipano all'amministrazione hanno di-  |
|  | ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento         |
|  | degli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-        |
|  | nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi         |
|  | all'amministrazione.                                                  |
|  | <b>11.2</b> Il socio non amministratore che intende procedere alla    |
|  | consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi              |
|  | all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo           |
|  | amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della           |
|  | consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta,        |
|  | comunicandola tempestivamente al richiedente.                         |
|  | <b>11.3</b> La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata  |
|  | con ricevuta di ritorno.                                              |
|  | <b>11.4</b> La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro |
|  | della società, con modalità e durata tali da non arrecare pre-        |
|  | giudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.                     |
|  | <b>11.5</b> Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata  |
|  | esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-          |
|  | bligazioni contratte con la società.                                  |
|  | <b>Art. 12 (Perdita della qualità di socio)</b>                       |
|  | <b>12.1</b> La qualità di socio si perde:                             |
|  |                                                                       |

|  |                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                      |  |
|  | 1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,         |  |
|  | se il socio è persona fisica;                                        |  |
|  | 2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-        |  |
|  | dazione se il socio è diverso da persona fisica.                     |  |
|  | <b>Art. 13 (Recesso del socio)</b>                                   |  |
|  | <b>13.1</b> Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il |  |
|  | socio:                                                               |  |
|  | a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;                   |  |
|  | b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-        |  |
|  | mento degli scopi sociali;                                           |  |
|  | <b>13.2</b> Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac- |  |
|  | comandata che deve essere spedita entro quindici giorni              |  |
|  | dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che        |  |
|  | lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio re-       |  |
|  | cedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al pro-        |  |
|  | cedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da         |  |
|  | una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla       |  |
|  | sua conoscenza da parte del socio.                                   |  |
|  | <b>13.3</b> Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita- |  |
|  | to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società       |  |
|  | revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo        |  |
|  | scioglimento della società.                                          |  |
|  | <b>13.4</b> Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-  |  |
|  | santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i          |  |
|  | motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-       |  |
|  |                                                                      |  |

timino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

**13.5** Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**13.6** Il recesso non può essere parziale.

#### **Art. 14 (Esclusione)**

**14.1** L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | ni adottate dagli organi sociali;                                                  |  |
|  | c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,                     |  |
|  | le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-                       |  |
|  | coltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine                     |  |
|  | non superiore a 60 giorni per adeguarsi;                                           |  |
|  | d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con                       |  |
|  | termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del va-                     |  |
|  | lore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute                      |  |
|  | alla Società a qualsiasi titolo;                                                   |  |
|  | e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con                      |  |
|  | la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo                       |  |
|  | amministrativo;                                                                    |  |
|  | <b>14.2</b> Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-                |  |
|  | porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni                     |  |
|  | dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-                      |  |
|  | termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-                     |  |
|  | ti.                                                                                |  |
|  | <b>14.3</b> L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro               |  |
|  | dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.                                    |  |
|  | <b>Art. 15 (Liquidazione)</b>                                                      |  |
|  | <b>15.1</b> I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al                |  |
|  | rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-                      |  |
|  | tualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. <b><u>25.6 lett.</u></b>        |  |
|  | <b><u>c)</u></b> e <b>26</b> , la cui liquidazione - eventualmente ridotta in pro- |  |
|  | porzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sul-                     |  |
|  |                                                                                    |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | la base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | lo scioglimento del rapporto sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | <b>15.2</b> La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.                                                                                                           |
|  | <b>15.3</b> Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 <i>quinquies</i> , la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni. |
|  | Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Art. 16 (Morte del socio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>16.1</b> In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.                                                                                                         |
|  | <b>16.2</b> Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.                                                                                                                       |
|  | <b>16.3</b> Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che                                                                                                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale           |  |
|  | designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..                |  |
|  | <b>16.4</b> Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla   |  |
|  | Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto            |  |
|  | previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta        |  |
|  | i requisiti con le modalità e le procedure di cui al preceden-        |  |
|  | te art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi         |  |
|  | dell'art. 15.                                                         |  |
|  | <b>16.5</b> In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un |  |
|  | rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico pos-        |  |
|  | sa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per cau-        |  |
|  | sa di morte e la Società consenta la divisione. La Società            |  |
|  | esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste             |  |
|  | dall'art. 7.                                                          |  |
|  | <b>16.6</b> In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-   |  |
|  | bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai          |  |
|  | sensi dell'art. 15.                                                   |  |
|  | <b>Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-</b>    |  |
|  | <b>sponsabilità dei soci cessati)</b>                                 |  |
|  | <b>17.1</b> La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in    |  |
|  | favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio           |  |
|  | deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni           |  |
|  | dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel            |  |
|  | quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-        |  |
|  | vo.                                                                   |  |
|  |                                                                       |  |

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-         |  |
|  | borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione            |  |
|  | dell'Organo amministrativo alla riserva legale.                       |  |
|  | <b>17.2</b> I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, let- |  |
|  | tere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al paga-        |  |
|  | mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,         |  |
|  | perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata         |  |
|  | come sopra.                                                           |  |
|  | <b>17.3</b> La Cooperativa può compensare il debito derivante dal     |  |
|  | rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della           |  |
|  | prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il          |  |
|  | credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-         |  |
|  | mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche           |  |
|  | fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.              |  |
|  | <b>17.4</b> Il socio che cessa di far parte della Società risponde    |  |
|  | verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,          |  |
|  | per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno        |  |
|  | avuto effetto.                                                        |  |
|  | <b>17.5</b> Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa- |  |
|  | tivo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente        |  |
|  | è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello         |  |
|  | stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la        |  |
|  | Società gli eredi del socio defunto.                                  |  |
|  | <b>TITOLO IV</b>                                                      |  |
|  | <b><u>SOCI SOVVENTORI</u></b>                                         |  |
|  |                                                                       |  |

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | <b>Art. 18 (Soci sovventori)</b>                                      |  |
|  | <b>18.1</b> Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con delibe- |  |
|  | razione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-        |  |
|  | nologico o per la ristrutturazione od il potenziamento azien-         |  |
|  | dale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il           |  |
|  | conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'og-         |  |
|  | getto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fi-        |  |
|  | siche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi         |  |
|  | vigenti.                                                              |  |
|  | <b>Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)</b>             |  |
|  | <b>19.1</b> I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-   |  |
|  | getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati          |  |
|  | da quote trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento vir-        |  |
|  | gola zero zero) ciascuna.                                             |  |
|  | <b>19.2</b> Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote   |  |
|  | pari a € 500,00 (cinquecento virgola zero zero).                      |  |
|  | <b>Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)</b>          |  |
|  | <b>20.1</b> Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei   |  |
|  | soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei            |  |
|  | sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-        |  |
|  | mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.                   |  |
|  | <b>20.2</b> In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente in- |  |
|  | dicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammini-         |  |
|  | stratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in man-          |  |
|  | canza, il socio potrà vendere a chiunque.                             |  |
|  |                                                                       |  |

23 di 45

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| soci.                                                                |  |
| Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti         |  |
| dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-         |  |
| ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-        |  |
| simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di          |  |
| voti da essi portati.                                                |  |
| <b>21.3</b> Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patri- |  |
| moniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba       |  |
| procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di per-       |  |
| dite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-        |  |
| diante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-       |  |
| to tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.            |  |
| <b>21.4</b> La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che   |  |
| vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'e-         |  |
| missione dei titoli.                                                 |  |
| <b>Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)</b>                         |  |
| <b>22.1</b> Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci |  |
| sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il       |  |
| termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla de-        |  |
| cisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del        |  |
| precedente articolo.                                                 |  |
| <b>22.2</b> Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con- |  |
| cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-        |  |
| lità previste per i soci cooperatori.                                |  |
| <b>TITOLO V</b>                                                      |  |

**SOCI VOLONTARI**

**Art. 23 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)**

**23.1** Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

**23.2** Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

**23.3** Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

**23.4** Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

**23.5** In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere

coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

**23.6** Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

**23.7** Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata o pec, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti al precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

**23.8** Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

## **TITOLO VI**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 24 (Elementi costitutivi)**

**24.1** Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari;

|  |                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                            |
|  | 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti             |
|  | nel Fondo per il potenziamento aziendale;                                  |
|  | b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.              |
|  | <b><u>25.6, lett. a)</u></b> e con il valore delle quote eventualmente non |
|  | rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci                |
|  | deceduti;                                                                  |
|  | c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-             |
|  | me versate dai soci ai sensi del precedente art. <b>10.1</b> ;             |
|  | d) dalla riserva straordinaria;                                            |
|  | e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci               |
|  | e/o prevista per legge.                                                    |
|  | <b>24.2</b> Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coopera-      |
|  | tiva con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel li-             |
|  | mite delle quote sottoscritte.                                             |
|  | <b>24.3</b> Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera        |
|  | c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere              |
|  | ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-              |
|  | rativa, né all'atto del suo scioglimento.                                  |
|  | <b>Art. 25 (Bilancio di esercizio)</b>                                     |
|  | <b>25.1</b> L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di         |
|  | ogni anno.                                                                 |
|  | <b>25.2</b> Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-       |
|  | tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.                     |
|  | <b>25.3</b> Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-      |
|  | sione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiu-             |
|  |                                                                            |

28 di 45

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | ci.                                                                   |  |
|  | <b>25.7</b> La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli    |  |
|  | utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,         |  |
|  | alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve           |  |
|  | divisibili tra i soci non cooperatori.                                |  |
|  | <b>Art. 26 (Ristorni)</b>                                             |  |
|  | <b>26.1</b> L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-  |  |
|  | cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a ti-        |  |
|  | tolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-        |  |
|  | tività mutualistica.                                                  |  |
|  | <b>26.2</b> La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilan- |  |
|  | cio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà es-         |  |
|  | sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:              |  |
|  | - erogazione diretta;                                                 |  |
|  | - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;           |  |
|  | - emissione di quote di sovvenzione.                                  |  |
|  | <b>26.3</b> La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà esse- |  |
|  | re effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi         |  |
|  | mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio             |  |
|  | stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.               |  |
|  | <b>TITOLO VII</b>                                                     |  |
|  | <b><u>DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ</u></b>               |  |
|  | <b>Art. 27 (Decisioni dei soci)</b>                                   |  |
|  | <b>27.1</b> I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-  |  |
|  | tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento         |  |
|  |                                                                       |  |

della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

**27.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

**27.3** Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 28 e 29.

31 di 45

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | <b>re: costituzione e quorum deliberativi)</b>                        |  |
|  | <b>30.1</b> In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-   |  |
|  | tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno           |  |
|  | dei voti dei soci aventi diritto al voto.                             |  |
|  | In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita         |  |
|  | qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati          |  |
|  | aventi diritto al voto.                                               |  |
|  | <b>30.2</b> L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.     |  |
|  | Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,         |  |
|  | sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e         |  |
|  | sulla fusione della società oppure sul trasferimento della se-        |  |
|  | de sociale anche in altre località del territorio dello Stato,        |  |
|  | tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazio-        |  |
|  | ni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci           |  |
|  | con diritto di voto.                                                  |  |
|  | <b>Art. 31 (Votazioni)</b>                                            |  |
|  | <b>31.1</b> Per le votazioni in sede assembleare si procederà normal- |  |
|  | mente col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibe-         |  |
|  | razione dell'Assemblea.                                               |  |
|  | <b>31.2</b> Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio- |  |
|  | ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.          |  |
|  | <b>31.3</b> L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-   |  |
|  | slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video col-        |  |
|  | legati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale        |  |
|  | e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei so-         |  |
|  |                                                                       |  |

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | ci.                                                                   |  |
|  | In tal caso, è necessario che:                                        |  |
|  | - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo          |  |
|  | del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-        |  |
|  | mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-         |  |
|  | lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i          |  |
|  | risultati della votazione;                                            |  |
|  | - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-          |  |
|  | guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;         |  |
|  | - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo rea-        |  |
|  | le alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen-        |  |
|  | ti all'ordine del giorno;                                             |  |
|  | - vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne        |  |
|  | siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società,         |  |
|  | nei quali gli intervenuti potranno affluire.                          |  |
|  | La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-          |  |
|  | senti il presidente e il segretario.                                  |  |
|  | <b>Art. 32 (Voto)</b>                                                 |  |
|  | <b>32.1</b> Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risulta- |  |
|  | no iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non          |  |
|  | siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.                |  |
|  | <b>32.2</b> Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque   |  |
|  | sia l'ammontare della sua partecipazione.                             |  |
|  | <b>32.3</b> Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2. |  |
|  | <b>32.4</b> Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.    |  |
|  |                                                                       |  |

**5.3**, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

**32.5** I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)**

**33.1** L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### **TITOLO VIII**

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 34 (Amministrazione)**

**34.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | zione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>34.2</b> Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | <b>34.3</b> La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | <b>34.4</b> I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi possono essere rieletti.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>34.5</b> Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>Art. 35 (Compiti dell'Organo Amministrativo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | <b>35.1</b> L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <b>35.2</b> L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

**35.3** Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

**Art. 36 (Metodi decisionali semplificati)**

**36.1** Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. **37**, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

**36.2** La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché

37 di 45

presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

**37.3** Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 38 (Integrazione del Consiglio)**

**38.1** In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dalla Legge.

**38.2** Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

**38.3** In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 39 (Compensi agli Amministratori)**

**39.1** Spetta all'Assemblea dei soci determinare il compenso dovuto agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti.

#### **Art. 40 (Rappresentanza)**

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                       |
|  |                                                                       |
|  |                                                                       |
|  |                                                                       |
|  | <b>40.1</b> Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresen- |
|  | tanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.             |
|  | Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche         |
|  | amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a           |
|  | qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.                |
|  |                                                                       |
|  | <b>40.2</b> L'organo amministrativo può compiere tutti gli atti che   |
|  | rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed uti-          |
|  | lizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affi-        |
|  | damenti bancari e/o presso istituti finanziari.                       |
|  |                                                                       |
|  | <b>40.3</b> Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procura-  |
|  | tori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davan-        |
|  | ti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in           |
|  | qualunque grado di giurisdizione.                                     |
|  |                                                                       |
|  | <b>40.4</b> Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammi- |
|  | nistrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti        |
|  | o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-         |
|  | nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-          |
|  | guardo.                                                               |
|  |                                                                       |
|  | <b>TITOLO IX</b>                                                      |
|  |                                                                       |
|  | <b><u>ORGANO DI CONTROLLO</u></b>                                     |
|  |                                                                       |
|  | <b>Art. 41 (Collegio sindacale)</b>                                   |
|  |                                                                       |
|  | <b>41.1</b> Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543   |
|  | c.c., i soci provvedono alla nomina dell'organo di controllo          |
|  | contabile.                                                            |
|  |                                                                       |
|  | E' facoltà dei soci, con decisione da adottarsi ai sensi del          |
|  |                                                                       |
|  |                                                                       |

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | presente statuto, nominare:                                           |  |
|  | - o il Collegio Sindacale;                                            |  |
|  | - o un Sindaco;                                                       |  |
|  | - o un Revisore legale dei conti.                                     |  |
|  | <b>41.2</b> Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi |  |
|  | e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nomi-         |  |
|  | nato con decisione dei soci.                                          |  |
|  | <b>41.3</b> I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono    |  |
|  | alla data della decisione dei soci che approva il bilancio re-        |  |
|  | lativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibi-         |  |
|  | li.                                                                   |  |
|  | <b>41.4</b> In alternativa al Collegio Sindacale, o nei casi previsti |  |
|  | dalla legge, il <b>controllo legale dei conti</b> della società può   |  |
|  | essere esercitato da un <b>Sindaco</b> nominato ai sensi dell'art.    |  |
|  | 2477 c.c. o da un <b>Revisore legale dei conti</b> iscritto nel Regi- |  |
|  | stro istituito presso il Ministero della Giustizia.                   |  |
|  | Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si ap-        |  |
|  | plicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis e segg.            |  |
|  | c.c.                                                                  |  |
|  | <b>Art. 42 (Compiti)</b>                                              |  |
|  | <b>42.1</b> Il collegio sindacale, il Sindaco o il Revisore legale    |  |
|  | dei conti, esercitano le funzioni di controllo contabile pre-         |  |
|  | viste dall'art. 2409 <i>ter</i> c.c. Essi inoltre vigilano sull'os-   |  |
|  | servanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei        |  |
|  | principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'a-        |  |
|  |                                                                       |  |

deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

**Art. 43 (Organo di controllo facoltativo)**

**43.1** Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, un sindaco unico o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

**43.2** In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale, del Sindaco unico o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

**TITOLO X**

**SCIoglimento e LIQUIDAZIONE**

**44.1** La cooperativa si scioglie

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;

f) per deliberazione dell'assemblea.

**44.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 60 giorni dal loro verificarsi.

**44.3** L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

**Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)**

**45.1** In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

**TITOLO XI**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 46 (Regolamenti)**

**46.1** Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'appro-

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                       |
|  | vazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste           |
|  | per le modifiche statutarie                                           |
|  | <b>46.2</b> Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-  |
|  | dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-          |
|  | stituiti.                                                             |
|  | <b>Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve</b>   |
|  | <b>e devoluzione)</b>                                                 |
|  | <b>47.1</b> La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivi- |
|  | tà in prevalenza nell'ambito della mutualità.                         |
|  | Pertanto:                                                             |
|  | a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-         |
|  | riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-         |
|  | mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-          |
|  | mente versato;                                                        |
|  | b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-         |
|  | ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-        |
|  | re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-        |
|  | dendi;                                                                |
|  | c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;           |
|  | d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio         |
|  | sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi           |
|  | eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-        |
|  | stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.             |
|  | <b>47.2</b> I principi in materia di remunerazione del capitale, di   |
|  | riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e         |
|  |                                                                       |

44 di 45

45 di 45